Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo – Economia

Oggetto: AS 2626 – Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Osservazioni sull'articolo 10, comma 1.

Appunto per il Sottosegretario di Stato

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata sull'articolo 10, comma 1, del disegno di legge in oggetto, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, conformemente a quanto asserito dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 83179 del 20 luglio 2011, si condividono le osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio circa il probabile impatto negativo che avrebbero sul bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate le modifiche, contenute nel sopra richiamato comma, al d.lgs. n. 231 del 2002 (*"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali."*). In particolare, il divieto di deroga unilaterale ai vigenti termini di pagamento e la nullità della rinuncia, successiva alla conclusione del contratto, agli interessi di mora, qualora una delle parti contraenti fosse una pubblica amministrazione, introdurrebbero modalità dirette ad accelerare il pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione. E' di tutta evidenza che tale accelerazione creerebbe le premesse perché, in caso di mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni nei termini inderogabili previsti a legislazione vigente, gli utenti possano avanzare reclami che costituirebbero il presupposto per il successivo diritto ad ottenere indennizzi e/o risarcimenti, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica privi di debita quantificazione e di idonea copertura finanziaria.

Giova, da ultimo, precisare che le sopra richiamate modifiche, pur non condivisibili per le sopra esposte argomentazioni, non comporterebbero, tuttavia, un immediato e diretto peggioramento del fabbisogno e del debito della Pubblica Amministrazione, diversamente da quanto sarebbe avvenuto in caso di definitiva approvazione dell'emendamento 1.0.8, concernente la certificazione dei crediti delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Difatti, tale emendamento, con il rilascio della certificazione per opera della PA del debito commerciale vantato dalle imprese ed il successivo subentro di un istituto di credito, avrebbe determinato la trasformazione della

natura del debito, da commerciale in finanziario, provocando un aumento delle passività valide ai fini del calcolo del debito pubblico. Peraltro, non si comprende quale istituto di credito sarebbe stato interessato all'operazione, tenuto conto che la norma prevedeva che il medesimo istituto assumesse la piena titolarità del credito vantato dai soggetti interessati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, previo pagamento dell'intero ammontare del credito, mentre, di norma, la cessione pro-soluto di un credito relativo alla somministrazione di forniture o di servizi verso regioni, enti locali o del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 3-bis dell'articolo 9 del d.l. n. 185/2008 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2/2009), comporta un abbattimento della somma, corrisposta dalla banca o intermediario finanziario subentrante, in misura correlata ai tempi stabiliti per l'incasso dello stesso. In altri termini, è dato pensare che l'istituto di credito subentrante, diversamente dalla legislazione vigente, avrebbe fatto pagare gli interessi alle PP.AA., con inevitabili e notevoli riflessi negativi a carico della finanza pubblica.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Armando Bello
UL Economia